

COMUNE DI CALANGIANUS

Provincia Gallura Nord Est Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 26 Data 30/12/2025	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.
--	--

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di G.C. n. 147 del 30/12/2025 avente ad oggetto: **"Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016"**.

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Richiamate

- la deliberazione consiliare n° 36 del 28.09.2017, avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: Provvedimento di ricognizione";
- la deliberazione consiliare n° 52 del 13.12.2018, avente per oggetto "Art.20 D.Lgs.175/2016 e successive modifiche integrazioni: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche."

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

- la deliberazione consiliare n° 36 del 27.09.2019, avente per oggetto “Art.20 D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche integrazioni: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche”.
- la deliberazione consiliare n° 50 del 28.12.2020, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione consiliare n° 47 del 29.12.2021, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione consiliare n° 54 del 30.12.2022, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione consiliare n° 74 del 28.12.2023, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione consiliare n° 44 del 28.12.2024, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.

Richiamate le linee guida del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, in merito all'adempimento in oggetto, condivise con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet istituzionale in data 23.11.2018 e agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 13.11.2024 sul sito internet istituzionale del MEF;

Considerato che il documento di ricognizione, come evidenziato nel paragrafo 6.2 delle succitate linee guida, deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di ricognizione ordinaria per le società detenute al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tenuto conto che:

- il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 reca il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL);
- l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, debbano effettuare una Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Dato atto che la ricognizione è contenuta in un'apposita Relazione, da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate;

Considerato che il Comune di Calangianus, la cui popolazione è inferiore alle 5.000 unità non è tenuto a predisporre ed approvare la relazione in materia di SPL;

Accertato che, all'esito delle dismissioni intervenute ai sensi delle precedenti ricognizioni delle partecipazioni societarie il Comune partecipa al capitale delle seguenti società/enti:

- **ABBANO SPA;**

Preso atto, pertanto, che non rientrano nella razionalizzazione in oggetto le seguenti partecipazioni:

-Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (0,304019%), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

-Per l'A.T.O. si segnala che la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015 ha istituito l'Egas Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione. Dal 1° gennaio 2015 l'Ente è subentrato alle precedenti gestioni commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell'Autorità d'Ambito territoriale della Sardegna.

Precisato, per completezza, che il Comune di Calangianus fa parte anche delle seguenti forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., non oggetto di procedure di razionalizzazione:

- Consorzio Acquedottistico di servizi per la gestione associata del servizio di erogazione delle acque per usi civili derivanti dalle sorgenti del Monte Limbara e della manutenzione dell'acquedotto consortile, costituito tra i Comuni di Calangianus e Luras, in misura del 50% ciascuno, con Decreto Prefettizio n° 10219 del 19.06.1915;
- Fondazione ITS - Il Comune di Calangianus ha aderito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 16/07/2020, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali Sardegna";
- Fondazione del "Trenino verde storico della Sardegna". Legge regionale 23.10.2023, n. 9 - Il Comune di Calangianus ha aderito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 in data 30/11/2023, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Trenino verde storico della Sardegna". Le finalità perseguite dalla Fondazione si integrano coerentemente con gli obiettivi di interesse per l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio, allo sviluppo turistico attraverso l'integrazione con i monumenti e i siti di maggior interesse storico, culturale, paesaggistico, artistico, archeologico, tali obiettivi costituiscono la base per avviare forme di collaborazione e sviluppare progettualità e sinergie di grande interesse sulla base di una condivisione di intenti e di pratiche operative.

Viste

- la scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;
- la schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

Visto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Rilevato che

- STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese il 17.03.2025 e si darà conto di tale dato contestualmente alla rilevazione al 31.12.2025.

Visto il contenuto del Documento, in particolare il mantenimento senza interventi della partecipazione:

- ABBANOVA SPA,

Visti

- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Esprime

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calangianus alla data del 31/12/2024. Si ricorda che l'atto definitivo di approvazione dovrà essere quello adottato dal Consiglio Comunale.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni

- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Il Revisore ricorda inoltre che, in base quanto riportato nell'avviso del MEF, “tutti i documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP dovranno essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) **esclusivamente** attraverso l’applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo *Partecipazioni* saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014.”

L’Organo di Revisione

Dott.ssa Simona Scanu